

PROCEDURA TELEMATICA APERTA, AI SENSI DELL' ART. 71 DEL D.LGS 36/2023, IN FORMA CENTRALIZZATA, PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI TRASPORTO DI CAMPIONI BIOLOGICI E ANTIBLASTICI PER LE AZIENDE SANITARIE DELLA REGIONE UMBRIA - I EDIZIONE

VERBALE DI GARA n.4
(Verifica Soccorso Istruttorio ed Esecuzione Giudicato)

Seduta del 12.02.2026

Il giorno 12 febbraio 2026 alle ore 9:30 in Perugia, presso la sede della Centrale Regionale Acquisti per la Sanità (CRAS), Via G.B. Pontani n.39, piano I, il RUP **Ing. Antonio Giordano**, designato con Determinazione dell'Amministratore Unico del 22/01/2025, premette che:

- nella seduta del giorno 07/11/2025 (verbale n.2), il Seggio di Gara ha proceduto all'apertura e disamina della documentazione amministrativa presentata dai concorrenti;
- in esito a tale verifica, per tutti e 3 gli operatori economici partecipanti è stato attivato, in data 08/10/2025, il procedimento di soccorso istruttorio ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 36/2023, per le motivazioni analiticamente riportate nel citato verbale n.2;
- gli operatori economici hanno riscontrato le richieste di soccorso istruttorio a loro rivolte nei termini previsti tramite piattaforma [S.TELLA](#) con registro di sistema n. PI 223854-25 del 20/10/2025, n. PI 223641-25 del 20/10/2025 e n. PI221158-25 del 15/10/2025;
- nelle more della definizione della fase di ammissione, sono intervenute le **Sentenze del TAR Umbria n. 2/2026 e n. 3/2026**, pubblicate in data 03/01/2026, le quali hanno in parte, dichiarato inammissibili i ricorsi proposti da due degli operatori economici concorrenti e, in parte, accolto detti ricorsi: **"nella sola parte e nei soli limiti dell'interesse della ricorrenti, laddove contemplano la necessaria iscrizione all'albo degli autotrasportatori anche per enti del terzo settore che agiscano al di fuori dei casi contemplati dall'art. 40 della legge n. 298 del 1974"** (segnatamente l'art. 6.1 lett. b del Disciplinare);
- nella seduta del giorno 11/02/2026 (verbale n.3), il Seggio di Gara ha proceduto all'apertura e disamina della documentazione integrativa presentata in sede di soccorso istruttorio dalla concorrente **Costituenda ATS CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ASSISI (Capofila)** che **non viene ammessa** alle successive fasi di gara per le motivazioni riportate nel citato verbale n.3;

Il Seggio di Gara:

- **VISTI** i riscontri forniti dagli operatori economici concorrenti alle richieste di soccorso istruttorio loro rivolte;
- **VISTE** le richiamate pronunce giurisdizionali ed il loro contenuto, laddove hanno parzialmente accolto i ricorsi e solo limitatamente alla richiesta di iscrizione all'albo degli autotrasportatori anche per gli enti del terzo settore che agiscano al di fuori dei casi contemplati dall'art. 40 della legge n. 298 del 1974;
- **CONSIDERATO** che le due pronunce di cui sopra sono passate in giudicato, essendo decorsi i termini per la loro impugnazione;
- **TENUTO CONTO** delle differenti modalità di conformazione al giudicato rimesse alla stazione appaltante quale ulteriore segmento di esercizio di potestà amministrativa;
- **TENUTO CONTO**, altresì, del disposto dell'art. 17 del D.Lgs. 36/2023, il quale rimanda all'Allegato I.3 dello stesso Codice dei Contratti Pubblici per la determinazione dei termini massimi di conclusione delle procedure di affidamento;



- **RITENUTO** di dover dare immediata ottemperanza al giudicato, conformando le operazioni di gara al nuovo assetto regolatorio risultante dalle sentenze;

PROCEDE

alla verifica della documentazione amministrativa e delle integrazioni pervenute tramite la piattaforma S.TEL.LA nei termini assegnati, **prescindendo**, in ottemperanza alle statuizioni del TAR Umbria, **dal requisito dell'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori** per i soli concorrenti qualificabili come Enti del Terzo Settore che agiscano al di fuori dei casi contemplati dall'art. 40 della legge n. 298 del 1974, e concentrando la valutazione sulla sussistenza degli ulteriori requisiti generali e speciali, nonché sulla regolarizzazione delle altre carenze oggetto di soccorso istruttorio non interessate dalle citate pronunce.

Assiste alla seduta odierna, in qualità di testimone e collaboratore amministrativo il sig. **Leonardo Bicaroni** anch'egli designato con Determinazione dell'Amministratore Unico del 22/01/2025

1. ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA OdV

All'Operatore economico sono state richieste integrazioni relative a:

1. Documentazione FVOE: trasmissione di Statuto, Atto Costitutivo e dichiarazioni antimafia;
2. Ente del Terzo Settore: documentazione idonea attestante la natura e l'oggetto sociale dell'Ente;
3. Albo Autotrasportatori e White List: regolarizzazione delle dichiarazioni omesse nel DGUE;
4. Rapporto sul personale: presentazione del rapporto periodico.

L'Operatore economico ha presentato la documentazione richiesta tramite piattaforma e-procurement S.TEL.LA con registro di sistema n. PI 223641-25 del 20/10/2025. Dall'esame della documentazione prodotta si rileva quanto segue:

- Sono stati prodotti lo Statuto, l'Atto Costitutivo e il Rapporto sulla situazione del personale come richiesto.
- In merito all'iscrizione **Albo degli Autotrasportatori e alla White List**, l'Operatore ha prodotto una dichiarazione a firma del Segretario Generale in cui si chiarisce che:
 - La Croce Rossa Italiana non è iscritta in quanto non tenuta all'iscrizione all'Albo degli Autotrasportatori, beneficiando della specifica esenzione normativa prevista dall'art. 30, lett. a) della Legge n. 298/1974 per i veicoli CRI muniti di targhe di riconoscimento;
 - L'abilitazione al trasporto è garantita dall'autorizzazione al Trasporto Sanitario (Reg. Reg. Umbria n. 6/2024) e dall'autonomia ordinamentale riconosciuta dall'art. 138, comma 11 del Codice della Strada ;
 - L'iscrizione alla White List non è applicabile in quanto la CRI, ente del Terzo Settore che esercita funzioni di pubblico interesse (D.Lgs. 178/2012), non svolge attività imprenditoriale di trasporto merci o persone per conto terzi.
- **Valutazione:** Le argomentazioni normative e le dichiarazioni rese dall'Operatore trovano conferma nella Sentenza TAR Umbria n. 3/2026, che ha parzialmente accolto il ricorso della CRI pur "**nella sola parte e nei soli limiti dell'interesse della ricorrenti, laddove contemplano la necessaria iscrizione all'albo degli autotrasportatori anche per enti del terzo settore che agiscano al di fuori dei casi contemplati dall'art. 40 della legge n. 298 del 1974**" e, dunque, che operino in forma non imprenditoriale o commerciale. Pertanto, detta carenza non può costituire causa di esclusione o di non ammissione dell'operatore in parola al prosieguo della procedura, al pari della non iscrizione alla White List, non esercitando la CRI attività di trasporto merci e persone per conto



terzi in forma imprenditoriale, come invece prescrive la L. 190/2012 ai fini della relativa iscrizione.

ESITO: In esecuzione del giudicato amministrativo citato e valutata la documentazione integrativa prodotta e complessivamente idonea, si ritiene l'offerta completa e conforme. Pertanto, l'operatore economico viene **AMMESSO** alle successive fasi di gara.

2. RTI PLURIMA S.p.A. - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA

(Esecutrice *SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.*)

Al R.T.I. erano state richieste integrazioni e chiarimenti relativi a:

1. Regolarizzazione dell'importo della garanzia provvisoria per una discrepanza formale di € 0,01;
2. Integrazioni documentali relative alla dichiarazione resa nel DGUE dalla consorziata esecutrice Servizi Associati Soc. Coop. in merito a un pregresso evento professionale (patteggiamento) e alle misure di *self-cleaning* adottate;
3. Produzione del rapporto sulla situazione del personale per tutti i componenti del RTI.

Il RTI ha presentato la documentazione richiesta tramite piattaforma e-procurement S.TEL.LA con registro di sistema n. PI221158-25 del 15/10/2025, allegando nota di riscontro. Dall'esame della documentazione prodotta emerge quanto segue:

- **Garanzia Provvisoria:** è stata prodotta la garanzia provvisoria corretta con importo pari ad € 125.878,74, sanando la discrepanza formale precedentemente rilevata.
- **Rapporto sulla situazione del personale:** il RTI ha precisato che la documentazione era già presente. Si conferma la presenza della documentazione.
- **Valutazione Illecito Professionale e Misure di Self-Cleaning (Servizi Associati Soc. Coop.):** esaminata la copiosa documentazione fornita a chiarimento della dichiarazione integrativa DGUE, comprendente:
 - Copia sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti (patteggiamento) del 11.04.2024;
 - Decreto di archiviazione del 10.06.2024 per l'Amministratore Delegato *pro tempore*, che conferma l'estraneità dei vertici attuali;
 - Documentazione attestante l'estromissione del soggetto coinvolto nei fatti contestati, licenziato ed escluso da socio in data 05/04/2018;
 - Delibera del C.d.A. del 21/06/2023 di adozione delle modifiche al MOG 231, specificamente al punto 9.7.1 ("Area reclutamento"), redatte con il supporto di consulenti esterni specializzati;
 - Certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative attestante l'avvenuta espiazione della sanzione interdittiva.
- **Valutazione:** Considerato che la sentenza di patteggiamento non comporta accertamento di responsabilità penale e non rientra tra i casi di esclusione di cui all'art. 94 del D.Lgs. 36/2023. Valutata l'adeguatezza e la tempestività delle misure correttive adottate (*self-cleaning*) ai sensi dell'art. 96 del D.Lgs. 36/2023 — consistenti nel rinnovo degli organi di controllo, nell'aggiornamento del Modello Organizzativo 231 e nell'allontanamento dei soggetti coinvolti — si ritiene che l'operatore economico abbia dimostrato la propria affidabilità e integrità professionale. Si rileva, inoltre, l'aggiudicazione di analoghi servizi in favore di altre Aziende Sanitarie umbre in periodi successivi ai fatti contestati. Circostanze tali da escludere anche l'esistenza delle condizioni di cui all'art. 95 e 98 del D.Lgs. 36/2023.



ESITO: La documentazione risulta completa e conforme, pertanto viene **AMMESSO** alle successive fasi di gara.

Si riepilogano i fornitori ammessi e non ammessi alle successive fasi di gara nella tabella sottostante:

Ragione sociale	Ammessa/Non Ammessa	Motivazione Sintetica
ASSOCIAZIONE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA OdV	Ammessa	Documentazione conforme; requisiti Albo e WL non dovuti in esecuzione Sent. TAR n. 3/2026 e della natura non imprenditoriale dell'operatore.
RTI PLURIMA S.p.A. - CNS CONSORZIO NAZIONALE SERVIZI SOCIETA' COOPERATIVA Esecutrice SERVIZI ASSOCIATI SOC. COOP.	Ammesso	Soccorso istruttorio positivo e completo.
Costituenda ATS CONFRATERNITA DI MISERICORDIA DI ASSISI (Capofila)	Non Ammessa	Mancata produzione della garanzia provvisoria e mancata regolarizzazione in sede di soccorso istruttorio.

Si allegano al presente verbale, quale parte integrante e sostanziale:

- Allegato A: Sentenza TAR Umbria n. 2/2026
- Allegato B: Sentenza TAR Umbria n. 3/2026

La seduta si chiude alle ore 12:00

Letto, approvato e sottoscritto.

IL RUP Ing. Antonio Giordano



Il Testimone e Collaboratore Amministrativo Sig. Leonardo Bicaroni

